



**PROVINCIA DI TREVISO**

# **REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELL'ALBO PROVINCIALE DEI CANI DA TRACCIA E DELL'ATTIVITA' DEGLI ISCRITTI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54/57577 del 22 novembre 2000; in vigore dal 28 dicembre 2000 (C.C.R.V. n. 11762)  
Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/33771 del 28 marzo 2011; in vigore dal 7 maggio 2011

## INDICE

Art. 1 - Modalità di iscrizione all'Albo Provinciale dei cani da traccia .....	pag.	1
Art. 2 - Modalità del rinnovo dell'iscrizione all'Albo .....	“	1
Art. 3 - Modalità di recupero degli animali feriti .....	“	1
Art. 4 - Capi feriti e abbattuti in seguito a ferimento .....	“	2
Art. 5 - Modalità di denuncia dello sparo e del ferimento .....	“	2
Art. 6 - Animali feriti o ammalati .....	“	3
Art. 6-bis - Norme per l'addestramento e allenamento di cani da traccia .....	“	3
Art. 7 - Norma finale .....	“	3

## Art. 1

### **Modalità di iscrizione all'Albo Provinciale dei cani da traccia**

1. Con il comma 2 dell'art. 3 del Regolamento Provinciale per la caccia di selezione, la Provincia di Treviso ha istituito l'Albo Provinciale dei cani da traccia, al quale possono accedere i cani da sangue delle razze Bavarese e Hannoveriana, e anche soggetti di altre razze, ritenuti idonei dalla Provincia al recupero degli ungulati feriti.
2. Si stabilisce che i cani devono avere compiuto al momento della prova, il dodicesimo mese d'età.
3. All'Albo, ai sensi del citato Regolamento, vanno iscritti anche i relativi conduttori.
4. Per l'iscrizione si stabilisce che dovrà essere superata un'apposita prova, previa frequenza obbligatoria a un corso predisposto dalla Provincia ovvero dovrà essere presentato un certificato equipollente.
5. Il corso prevederà una parte teorica e una parte pratica, con le seguenti materie: conoscenza e funzione del cane da traccia; il colpo e il ferimento; reperti, riconoscimento del tipo di ferita e possibilità di sopravvivenza dell'animale; possibilità di recupero; addestramento, allenamento e conduzione del cane.
6. L'esame prevederà una valutazione sul campo dell'animale e del conduttore. I criteri di preparazione della traccia saranno predisposti da un giudice ENCI e da un incaricato dell'Amministrazione Provinciale, e comunicati ai conduttori con un congruo anticipo.
7. La valutazione sarà effettuata a giudizio insindacabile del giudice ENCI e dell'incaricato della Provincia. Con l'iscrizione all'Albo il conduttore dovrà fornire un recapito telefonico da rendere pubblico.

## Art. 2

### **Modalità del rinnovo dell'iscrizione all'Albo**

1. I cani che a 12 mesi d'età superano l'esame saranno iscritti per un anno, i cani che a 24 mesi d'età superano l'esame saranno iscritti per tre anni, i cani che a 60 mesi d'età superano l'esame sono iscritti a vita all'albo.
2. I conduttori manterranno l'iscrizione senza bisogno di sottoporsi a ulteriori prove. Tuttavia, per mantenere l'iscrizione, non dovranno rifiutare più di tre interventi all'anno senza giustificato motivo.
3. I conduttori potranno essere, altresì, esclusi dall'Albo, per decisione motivata dell'Amministrazione Provinciale, per violazione delle regole di comportamento nel recupero o per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia.

## Art. 3

### **Modalità di recupero degli animali feriti**

1. L'attività di recupero è gratuita, possono solo essere previsti rimborsi spese o riconoscimenti venatori da parte delle Riserve Alpine ai conduttori dei cani o ad un eventuale gruppo di conduttori.

2. L'attività di recupero dei capi feriti può essere effettuata solo da conduttori e cani abilitati e regolarmente iscritti all'Albo Provinciale.
3. Al fine di non precludere le possibilità di ritrovamento del selvatico ferito, è vietata qualsiasi altra forma e tentativo di ricerca e recupero da parte di chi non sia conduttore; è altresì vietato condurre sul posto del ferimento, per qualsiasi ragione, cani non iscritti all'Albo.
4. Il conduttore deve intervenire su richiesta del cacciatore che ha effettuato il ferimento o l'avvistamento del capo ferito, della Vigilanza Venatoria Provinciale, del Presidente della Riserva Alpina o del Concessionario di istituti privati.
5. Con la richiesta di intervento il conduttore, in possesso di valida licenza di caccia e di regolare tesserino regionale, e valida assicurazione, dopo aver comunicato l'uscita alla Vigilanza Venatoria Provinciale, è autorizzato a portare e usare l'arma per abbattere, se necessario, il capo ferito. Il conduttore può utilizzare esclusivamente fucili a canna rigata e munizioni a palla.
6. Nel caso che il recupero venga effettuato nei giorni e in zone di caccia chiusa, alle operazioni dovrà partecipare un agente della Vigilanza Venatoria Provinciale; in questi casi non è consentito al conduttore il porto e l'uso del fucile.
7. Il capo eventualmente rinvenuto va sempre fatto annotare sul tesserino venatorio a chi lo ha ferito, mentre il conduttore a ogni recupero deve compilare la scheda di recupero; in caso di ferimento in caccia la scheda deve essere allegata alla scheda di abbattimento del capo in ogni caso sia se ha rinvenuto l'animale o meno.

#### Art. 4

##### **Capi feriti e abbattuti in seguito a ferimento**

1. Un capo ferito è considerato comunque abbattuto, finché il conduttore lo dichiara "non ferito mortalmente" sulla scheda del recupero.
2. Il capo rinvenuto è di proprietà del cacciatore che lo ha ferito; se costui non è noto, il capo abbattuto in seguito a ferimento è assegnato alla Riserva Alpina dove è avvenuto il ferimento anche se l'eventuale abbattimento dopo il ferimento è stato effettuato in un'altra Riserva Alpina, informando il Presidente della Riserva Alpina in cui il fatto è accaduto.

#### Art. 5

##### **Modalità di denuncia dello sparo e del ferimento**

1. Il cacciatore e l'eventuale accompagnatore devono sempre, in ogni caso, verificare l'esito dello sparo, portandosi sul luogo del bersaglio senza cani e senza compromettere le possibilità di ricerca da parte del conduttore.
2. Il cacciatore e l'eventuale accompagnatore non devono tentare il recupero dell'animale, se non ne individuano con chiarezza le spoglie.
3. Sia in caso di ferimento, sia di sparo, il cacciatore e l'accompagnatore devono chiedere l'intervento del conduttore e del cane da traccia.

4. Il cacciatore e l'eventuale accompagnatore, che hanno effettuato lo sparo senza poter recuperare le spoglie dell'animale, devono comunicarlo immediatamente, e comunque entro la giornata al Presidente della Riserva Alpina e/o alla Vigilanza Provinciale che provvederanno a organizzare il recupero.
5. Il cacciatore e l'eventuale accompagnatore devono comunque collaborare con il conduttore del cane, dando tutte le indicazioni utili per l'individuazione dei luoghi in cui va ricercato l'animale ferito.

#### Art. 6

##### **Animali feriti o ammalati**

1. Nel caso si rendesse necessario procedere al recupero di animali feriti, anche per incidenti, o malati, la Vigilanza venatoria provinciale potrà avvalersi dei conduttori iscritti all'Albo.

#### Art. 6-bis

##### **Norme per l'addestramento e allenamento di cani da traccia**

1. L'allenamento e l'addestramento del cane da traccia è consentito tutto l'anno ai soli conduttori iscritti all'Albo Provinciale con il cane abilitato o con il cane da abilitare, purché essi ne facciano richiesta scritta all'Amministrazione Provinciale, solo su traccia artificiale.
2. In periodo di caccia chiusa a chi ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione, ad ogni uscita deve avvisare la Vigilanza Provinciale.
3. L'attività sopracitata è consentita all'interno degli istituti privati, previo consenso del concessionario o gestore, nelle Riserve Alpine previo consenso del Presidente.

#### Art. 7

##### **Norma finale**

1. A chi trasgredisce le norme su esposte, è comminata dalla Provincia la sospensione per un mese dalla Caccia di Selezione.